



LEGGE REGIONALE 17 marzo 1997 n. 09

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 16/04/1997 n. 05

Organizzazione delle attività degli uffici regionali.

Articolo 1

(Unità organizzative e incarichi professionali)

1.

Nell'ambito dell'articolazione delle strutture regionali prevista dall'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni ed integrazioni i dirigenti generali, su proposta dei dirigenti delle strutture interessate, istituiscono unità organizzative che espletano compiti di carattere funzionale o operativo e attribuiscono incarichi professionali per specifici campi di attività.

2.

Ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale preposti alla direzione delle unità organizzative e agli incarichi professionali di cui al comma 1, spetta l'indennità prevista dall'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994/1997 del personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie Locali. Ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale tale indennità compete anche per tutto il periodo successivo alla definizione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/1994.

3.

In attuazione dell'articolo 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994 - 1997, al personale di cui al comma 2 e ai dipendenti titolari di posizioni di responsabilità del procedimento può essere attribuita, nei contingenti e nelle misure ivi previste, l'indennità di area direttiva.

Articolo 2

(Attività pluridisciplinari e complesse)

1.

Per l'attuazione degli obiettivi attribuiti alle strutture il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale può essere preposto, dai dirigenti generali su proposta dei dirigenti delle Strutture interessate, a svolgere funzioni di coordinamento:

a)

per materie o progetti ricompresi nell'ambito di diverse unità organizzative, della struttura di appartenenza;

b)

per programmi specifici della struttura di appartenenza che richiedano, per la loro complessità, il raccordo con altre strutture regionali o con strutture di aziende pubbliche o enti strumentali, vigilati, dipendenti, delegati o comunque finanziati dalla Regione.

2.

La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta dei dirigenti generali, adottano appositi criteri per l'applicazione di quanto previsto al comma 1.

3.

Al personale di cui al comma 1 viene corrisposto un compenso pari allo 0,5 dello stipendio tabellare annuo lordo da corrispondersi per tredici mensilità.

Articolo 3

(Sostituzione del dirigente)

1. In caso di assenza o impedimento del dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai capitoli 20, 200 e 220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 marzo 1997

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI :

___Anno:1997

___Num:0009

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:1997